SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1129)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1980

Modifica alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

ONOREVOLI SENATORI. — La Regione dell'Umbria intende con il presente disegno di legge realizzare una modifica dell'ultima parte dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, allo scopo di concretizzare una più adeguata composizione numerica dell'organo consiliare.

Le ragioni di una tale iniziativa, che dovrebbe essere coordinata con analoghe iniziative in altre Regioni, sono varie e qui di seguito si riassumono le più significative.

Sotto un profilo di carattere generale è anzitutto da rilevare che dal 1968 ad oggi il ruolo dell'Ente regione si è modificato, essendo stata ad esso riconosciuta una molteplicità di competenze anche di ordine amministrativo che, come tali, comportano una complessa e articolata organizzazione del Consiglio regionale.

Si consideri in proposito che già in sede statutaria si era affermato il principio di attribuire all'assemblea funzioni amministrative di carattere generale e di controllo sull'attività degli enti locali.

In conseguenza di quanto sopra, l'attività amministrativa del Consiglio si è venuta dilatando in maniera tale che la sua composizione numerica si è rilevata sempre più insufficiente. È altresì da notare che il criterio utilizzato dalla legge del 1968, secondo cui il numero dei membri dell'assemblea è stabilito con riferimento alla popolazione, non risponde più al ruolo attuale della Regione, che è essenzialmente di coordinamento, di programmazione e di legislazione.

Nè, d'altronde, le funzioni regionali possono essere distinte sulla base di criteri quantitativi, ma al contrario deve essere sottolineata la loro omogeneità sotto il profilo qualitativo.

Anche in relazione a quanto detto in precedenza, specie dopo l'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 382 del 1975, le Regioni hanno dovuto far fronte a tutta una nuova serie di impegni amministrativi anche nei rapporti con gli enti locali, istituti e aziende pubbliche, ed ai conseguenti rappor-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ti di finanziamento, controllo e vigilanza. Per l'esercizio di tali competenze, che normalmente fanno capo all'organo consiliare, le Regioni hanno dovuto provvedere all'articolazione dell'organo stesso attraverso la creazione di commissioni a carattere consultivo, ed ora vi è addirittura la tendenza di affidare ad esse funzioni deliberative.

Ne consegue che il numero di 30 membri previsti dalla legge del 1968 per le Regioni con popolazione inferiore ad un milione di abitanti appare del tutto insufficiente a consentire in concreto un adeguato funzionamento dell'organo consiliare, anche in considerazione del fatto che i membri della Giunta, quanto meno per ragioni di opportunità, non dovrebbero far parte delle commissioni stesse.

Infine, va sottolineato il progressivo affermarsi della tendenza volta a potenziare il ruolo politico dell'organo assembleare, destinato a concorrere con l'esecutivo nella elaborazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

Anche sotto questo profilo, quindi, si rende necessaria un'articolazione dell'organo consiliare tale da presupporre una sua composizione più allargata rispetto a quella attuale.

Le considerazioni che precedono sembra che giustifichino una modifica dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 limitatamente alle Regioni con popolazione inferiore a tre milioni in quanto negli altri casi il numero dei componenti del Consiglio regionale appare sufficiente a soddisfare le esigenze sopra esposte.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri nelle altre Regioni ».